

FACCIAMO IL PUNTO**L'ECCEZIONE DELLE FATTURE DI FINE ANNO 2021**

Con la presente Newsletter lo Studio Fior desidera richiamare la vostra attenzione sull'importanza di emettere le fatture di dicembre con anticipo rispetto al 31.12.2021 per non compromettere la detrazione dell'IVA ai vostri Clienti nell'anno 2021.

Infatti, la regola generale prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente se l'operazione è stata effettuata in tale mese, ma la parte finale dell'art. 1 comma 1 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 100, stabilisce un'eccezione: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Ne consegue, quindi, che la regola dei 15 giorni in più per ricevere e contabilizzare, potendo "retrodatare" la detrazione IVA, non è valida per le fatture relative al mese di dicembre e ricevute a gennaio, anche se ricevute ed annotate entro il giorno 15 di gennaio.

Vi proponiamo lo schema sottostante come sintesi di quanto detto finora.

Emissione	Ricevimento/Registrazione	Detrazione
Dicembre 2021	Ricevuta e Registrata a Dicembre 2021	Detrazione nel Dicembre 2021
Dicembre 2021	Ricevuta a Dicembre, ma registrata nel 2022 (entro Aprile)	Detrazione in Dichiarazione IVA 2021 e Registrazione tramite sezionale
Dicembre 2021	Ricevuta a Dicembre, ma registrata nel 2022 (dopo Aprile)	Detrazione non ammessa
Dicembre 2021	Ricevuta e Registrata a Gennaio 2022	Detrazione ammessa a Gennaio 2022

Vi invitiamo non solo a prendere nota della presente Newsletter, ma anche a comunicare il contenuto ai vostri Fornitori.

Per qualsiasi informazioni e/o chiarimenti, lo Studio Fior è a Vostra completa disposizione.



STUDIO FIOR
CONSULENTI D'IMPRESA